



COMUNE DI SIMALA

Provincia di Oristano

**Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 7 del 23-06-2025**

ORIGINALE

**Oggetto: Approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2025.
Fissazione scadenza pagamenti tributo.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **19:00** nella sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica di oggi notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, con modalità in videoconferenza ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.2 del 27/04/2022, risultano all'appello nominale:

Sig. Atzei Gianmarco	Presente
Dott. Diana Raffaele	Presente in videoconferenza
Sig.ra Pala Valeria	Presente
Sig.ra Pani Sandrina	Presente in videoconferenza
Dott. Concu Gianfranco	Assente
Sig. Doro Alessio	Presente in videoconferenza
Dott. Pusceddu Emilio Paolo	Presente in videoconferenza
Geom. Scano Giorgio	Presente in videoconferenza

Consiglieri in carica n. 8

Di cui presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. Gianmarco Atzei in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Olla, il quale svolge i compiti di consulenza giuridico-amministrativo ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Relaziona in merito alla proposta depositata agli atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della relazione del Presidente

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge n. 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che:

- la TARI, così come stabilito dal comma 654, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno di riferimento;
- la tariffa, commisurata ad anno solare, viene determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;
- resta salva l'applicazione della TEFA tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 504/1992;

Rilevato che:

- dal 2020 il riversamento della TEFA (tributo provinciale) verrà effettuato direttamente alla Provincia così come stabilito dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124 del 26.10.2019;
- con la comunicazione del 17/06/2020 la Provincia di Oristano, ha confermato la misura percentuale del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno di imposta 2020 pari al 5% e per il 2025 non è pervenuta alcuna comunicazione di variazione in merito;

Vista la Delibera n. 386/2023/R/RIF con cui l'autorità ARERA istituisce, sul prelievo per la tassa rifiuti due nuove voci di entrata di natura perequativa, a decorrere dal 01/01/2024, aggiuntive, rispetto al documento di riscossione TARI:

- la componente UR1a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamati:

- l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, c. 8, della L. 448/2001, nel quale si stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione;

Tenuto conto che con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge e rinnovato dal D.L. Aiuti 2022, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Preso atto che l'articolo 10-ter del DL n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”), convertito con L.69/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109, ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è quindi ora fissato al 30 giugno;

Preso atto che la L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

Viste:

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale si è provveduto ad emanare le direttive per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- La Determinazione n. 1/DTAC/2023 emanata il 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;

Visto l'aggiornamento al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024/2025 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/04/2024, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per gli anni 2024 e 2025;

Visto il Regolamento comunale che disciplina la TARI;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 49.150,17 che il Comune potrà coprire con la tariffa nella misura della somma di €.

49.150,17, calcolato per l'anno 2025, così come previsto dalle citate delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Ritenuto di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (91,66%) e utenze non domestiche (8,34%) e dei costi variabili fra utenze domestiche (91,66%) e utenze non domestiche (8,34%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario così come sotto riportato:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\dot{O}Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	91,66 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \dot{O}TF \times 91,66\%$	€ 8.553,59
	€ 45.051,04	% costi variabili utenze domestiche	91,66 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \dot{O}TV \times 91,66\%$	€ 36.497,45
Costi totali per utenze NON domestiche	$\dot{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	8,34%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \dot{O}TF \times 8,34\%$	€ 778,28
	€ 4.099,13	% costi variabili utenze non domestiche	8,34%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \dot{O}TV \times 8,34\%$	€ 3.320,85

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

Richiamato il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come sotto riepilogato:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
utenza domestica		KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzion e parte fissa)	KB appl Coeff proporzion ale di produttività (per attribuzion e parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	0,75	0,70	0,242917	99,413265
1 .2	Due componenti	0,88	1,40	0,285022	198,826530
1 .3	Tre componenti	1,00	1,80	0,323889	255,634110
1 .4	Quattro componenti	1,08	2,20	0,349800	312,441690
1 .5	Cinque componenti	1,11	2,95	0,359517	418,955902
1 .6	Sei o piu' componenti	1,10	3,40	0,356278	482,864430

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,55	0,107952	0,462212
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	6,50	0,153625	0,660303
2 .3	Stabilimenti balneari	0,75	6,64	0,155701	0,674525

2 .4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	0,107952	0,462212
2 .5	Alberghi con ristorazione	1,55	13,64	0,321782	1,385621
2 .6	Alberghi senza ristorazione	0,99	8,70	0,205525	0,883790
2 .7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	0,249122	1,070707
2 .8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	0,217981	0,940678
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,63	5,51	0,130789	0,559733
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,97	8,24	0,201373	0,837061
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	8,98	0,249122	0,912234
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico..)	1,06	9,34	0,220057	0,948804
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	12,75	0,301022	1,295210
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	0,178537	0,764935
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	8,34	0,197221	0,847219
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	48,74	1,150113	4,951258
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50	0,909295	3,911027
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	0,60	5,00	0,124561	0,507925
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	18,80	0,444267	1,909800
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,88	95,75	2,258706	9,726775
2 .21	Discoteche, night club	1,75	15,43	0,363302	1,567458
2 .22	Magazzini senza alcun vendita diretta	0,36	3,20	0,074736	0,325072

Dato Atto che:

- ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che ad oggi è determinato nella misura pari al 5% del tributo;
- ai sensi della Deliberazione ARERA n. 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

Richiamato il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti»;

Considerato che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto;

Richiamata la Deliberazione ARERA n. 133/2025 istitutiva della componente perequativa UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa per il primo periodo di applicazione in 6 euro/utenza per anno;

Preso Atto che la Deliberazione ARERA n. 133/2025 ha avviato il procedimento di concerto con le istituzioni di riferimento (ANCI, INPS, Garante Privacy) ai fini dell'implementazione dei sistemi e la disciplina delle procedure che consentano ai Gestori delle tariffe TARI l'accesso agli elenchi dei soggetti beneficiari del bonus rifiuti, che, si ribadisce, va riconosciuto automaticamente applicando già a partire dalla TARI 2025 lo sconto del 25%. Le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;

Considerato che la componente UR3, così come le componenti UR1 e UR2 non trova applicazione diretta all'interno del Piano Finanziario Economico Finanziario, bensì viene inserita in fase di elaborazione della bollettazione;

Rilevato che l'insieme dei costi e delle entrate sono pertanto determinati nella seguente misura:

Costo totale del servizio determinato nel PEF	49.150,17
Detrazioni comma 1.4 Determina 2/DRIF/2020	- 0,00
Costo del servizio da coprire con le tariffe	49.150,17
Totale entrate previste dell'Ente (A)	49.150,17
Totale TEFA tributo provinciale 5% (B)	2.457,00
Componenti perequative UR1 (C)	22,40
Componenti perequative UR2 (D)	336,00
Componenti perequative UR3 (E)	1.344,00
Importo complessivo (A + C + D + E)	50.852,57

Considerato che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2025, in virtù di quanto previsto dalle succitate disposizioni normative;

Visto l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2025, così determinate:

- **rata 1:** 30 settembre 2025
- **rata 2:** 31 ottobre 2025
- **rata 3:** 31 dicembre 2025
- **rata 4:** 28 febbraio 2026

con facoltà del contribuente versare il tributo, in unica soluzione, entro il 30.09.2025;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF

- Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CADES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
 - d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000, assegna al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della tassa rifiuti;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di stabilire** che, per l'anno 2025, l'insieme dei costi da coprire con le entrate tariffarie sono i seguenti:

Costo totale del servizio determinato nel PEF	49.150,17
Detrazioni comma 1.4 Determina 2/DRIF/2020	- 0,00
Costo del servizio da coprire con le tariffe	49.150,17
Totale entrate previste dell'Ente (A)	49.150,17
Totale TEFA tributo provinciale 5% (B)	2.457,00
Componenti perequative UR1 (C)	22,40
Componenti perequative UR2 (D)	336,00
Componenti perequative UR3 (E)	1.344,00
Importo complessivo (A + C + D + E)	50.852,57

2. **Di approvare** per l'anno 2025, le tariffe della TARI riportate nei prospetti che seguono:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche				
utenza domestica	KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzion e parte	KB appl Coeff proporzion ale di produttività (per attribuzion e parte	Tariffa fissa	Tariffa variabile

		<i>fissa</i>)	<i>variabile</i>)		
1 .1	Un componente	0,75	0,70	0,242917	99,413265
1 .2	Due componenti	0,88	1,40	0,285022	198,826530
1 .3	Tre componenti	1,00	1,80	0,323889	255,634110
1 .4	Quattro componenti	1,08	2,20	0,349800	312,441690
1 .5	Cinque componenti	1,11	2,95	0,359517	418,955902
1 .6	Sei o piu' componenti	1,10	3,40	0,356278	482,864430

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
	utenza non domestica	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,55	0,107952	0,462212
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	6,50	0,153625	0,660303
2 .3	Stabilimenti balneari	0,75	6,64	0,155701	0,674525
2 .4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	0,107952	0,462212
2 .5	Alberghi con ristorazione	1,55	13,64	0,321782	1,385621
2 .6	Alberghi senza ristorazione	0,99	8,70	0,205525	0,883790
2 .7	Casa di cura e riposo	1,20	10,54	0,249122	1,070707
2 .8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	0,217981	0,940678
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,63	5,51	0,130789	0,559733
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,97	8,24	0,201373	0,837061
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	8,98	0,249122	0,912234
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico..)	1,06	9,34	0,220057	0,948804
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	12,75	0,301022	1,295210
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	0,178537	0,764935
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	8,34	0,197221	0,847219
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	48,74	1,150113	4,951258
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50	0,909295	3,911027
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	0,60	5,00	0,124561	0,507925
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	18,80	0,444267	1,909800
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,88	95,75	2,258706	9,726775
2 .21	Discoteche, night club	1,75	15,43	0,363302	1,567458
2 .22	Magazzini senza alcun vendita diretta	0,36	3,20	0,074736	0,325072

3. **Di stabilire** che il versamento della TARI per l'anno 2025 sia effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
- **rata 1:** 30 settembre 2025
 - **rata 2:** 31 ottobre 2025
 - **rata 3:** 31 dicembre 2025
 - **rata 4:** 28 febbraio 2026
- con facoltà del contribuente versare il tributo, in unica soluzione, entro il 30.09.2025;
4. **Di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del 5% come deliberata dalla Provincia territorialmente competente;
5. **Di dare atto** che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella

misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

6. **Di dare atto** che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023 integrata dalla Deliberazione n. 133/2025, dal 1° gennaio 2025, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica l'incremento dato dalla componente perequativa applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, come istituito dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti». Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto. Alla data di adozione della presente deliberazione, non è ancora stato emesso il provvedimento attuativo da parte dell'Autorità competente e, pertanto, le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;
7. **Di pubblicare** la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Il Sindaco illustra la proposta e comunica che l' unica variazione riguarda la scadenza delle rate.

Tutto il resto è invariato con un rincaro di circa il 3% dovuto alla diminuzione delle utenze.

Il Consigliere Scano chiede se nel PEF si mantiene invariata la ripartizione tra utenze domestiche e non.

Il Sindaco risponde che non ci sono state variazioni

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Sig. Gianmarco Atzei

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Enrica Olla

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)